REGOLAMENTO (CEE) N. 3007/89 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 1989

che fissa, per la campagna 1989/1990, il prezzo minimo di acquisto delle arance, dei mandarini, dei mandarini satsuma e delle clementine consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori in esecuzione dei contratti corrisponde al prezzo di ritiro più elevato vigente nei periodi di forti ritiri dal mercato; i ritiri dal mercato di quantità considerevoli avvengono per le arance nel periodo gennaio — aprile, per i mandarini in gennaio e febbraio, per mandarini satsuma in novembre e dicembre e per le clementine in dicembre e gennaio; che per quanto riguarda la Spagna i prezzi di ritiro da prendere in considerazione sono quelli vigenti al termine della prima fase ed assunti a riferimento per la determinazione dei prezzi da applicarsi dal 1° gennaio 1990 a norma dell'articolo 148 dell'atto di adesione; che per il Portogallo i prezzi di ritiro da prendere in considerazione sono quelli vigenti in tale Stato membro nel corso della campagna 1989/1990;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2601/69, la compensazione finanziaria per le arance della campagna 1989/1990 dev'essere fissata a un livello tale che l'onere per l'industria resti pari a quello della campagna 1988/1989;

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo e quarto comma, la compensazione finanziaria per i mandarini, i mandarini satsuma e le clementine è fissata ad un livello tale che per ciascuno dei prodotti suindicati l'onere per l'industria sia pari a quello dell'industria delle arance tenuto conto delle differenze nella resa in succo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1989/1990 i prezzi minimi da versare ai produttori che consegnano all'industria arance, mandarini, mandarini satsuma o clementine in esecuzione di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, sono i seguenti:

(ECU/100 kg netti)

Prodotti	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Arance	13,73	11,81	15,28
Mandarini	11,25	15,45	15,45
Satsuma	8,40	8,40	8,40
Clementine	11,80	11,80	11,80

2. Tali prezzi minimi sono fissati per merci franco partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

Articolo 2

Per la campagna 1989/1990, la compensazione finanziaria concessa ai trasformatori dopo la trasformazione delle arance, dei mandarini, delle clementine o dei mandarini satsuma conferiti in esecuzione di contratti ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69, è la seguente:

[1] GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.

(ECU/100 kg netti)

Prodotti	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri
Arance	8,92	7,00	10,47
Mandarini	7,64	11,84	11,84
Satsuma	4,79	4,79	4,79
Clementine	8,19	8,19	8,19

Articolo 3

Gli importi di cui agli articoli 1 e 2 si applicano esclusivamente a prodotti che rispondono quanto meno ai requisiti minimi di qualità e di calibro previsti per la categoria III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione